



Numero 209 pag. 30 del 3/9/2011
di Benedetta Pacelli

Servirà maggiore formazione per i tecnici

Incendi, stretta sulla prevenzione

Stretta sui requisiti per i professionisti abilitati a rilasciare i certificati di prevenzione incendi iscritti negli elenchi del ministero dell'interno. Che, d'ora in poi per poterne fare parte o non esserne cancellati dovranno garantire un minimo di ore di formazione continua obbligatoria. Una norma contenuta nel decreto ministeriale sulle «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell'interno» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26/8/2011) che potrebbe mettere in serio pericolo la stessa iscrizione dato che le categorie di area tecnica sono tra le più inadempimenti in materia di formazione continua. Il testo di legge arriva a definire prassi e obblighi per i professionisti che intendono abilitarsi al rilascio del certificato di prevenzione incendi che riguardano locali, attività, depositi, impianti e industrie pericolose. La certificazione è di norma appannaggio dei Vigili del Fuoco ma prevede che questi si possano avvalere di certificazioni e dichiarazioni di conformità compilate da professionisti abilitati.

E quindi iscritti in appositi elenchi ministeriali, non prima di aver dimostrato di possedere tutti i requisiti e la formazione necessaria. Ma chi può far parte di questi elenchi? Ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi e forestali, geometri, periti industriali, periti agrari, agrotecnici iscritti all'albo professionale e in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi. Il corso dovrà comprendere un ammontare non inferiore alle 120 ore con lezioni sostenute dagli ordini e dai collegi professionali di ognuna delle professioni ammesse alla possibilità di certificazione antincendio, con la supervisione e attestazione finale rilasciata dallo stesso ministero. Sono esclusi dall'obbligo di frequenza ai corsi i «professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e abbiano cessato di prestare servizio», e i tecnici laureati che provino di aver seguito un corso e conseguito una formazione equivalente durante la laurea. In ogni caso gli iscritti per mantenere la propria posizione dovranno seguire corsi di aggiornamento e seminari.